

agli archivi della Camera, onde possa venir presa in considerazione a tempo opportuno.

(La Camera approva.)

Petizione 3602. Il Consiglio comunale del borgo di Castelletto sopra Ticino (provincia di Novara) comunica alla Camera una lunga serie di osservazioni, per le quali intenderebbe provare che fra le diverse linee che già si studiarono o si stanno studiando pel definitivo tracciamento del tronco di strada ferrata che da Novara deve condursi al lago Maggiore, sia da preferire come più breve, meno dispendiosa per la sua costruzione, e più utile pel suo esercizio, la linea ch'ebbe l'onore dei primi studi, la quale percorrendo la valle del Ticino sopra un terreno facile e solido, si staccerebbe dal corso di quel fiume all'entrare nel territorio di Castelletto, ed in questo popoloso borgo assai commerciante farebbe capo al lago, invece di inoltrarsi per altre linee piene di gravissime difficoltà fino ad Arona.

Si accenna pure ad altre circostanze attinenti alle diverse località, per le quali la linea in discorso offrirebbe molto maggiori elementi di convenienza sopra le altre, e darebbe opportunità di maggior lucro pel suo esercizio.

E veramente, ove le cose esposte fossero certe, e certe pur fossero le condizioni infelici delle altre linee ivi censurate, non v'ha dubbio che dovrebbero seguirsi i suggerimenti proposti nella petizione. Ma la vostra Commissione, riconoscendo per una parte la impossibilità di portar un sicuro giudizio su d'una questione così ardua e così poco rischiarata; e d'altra

parte non potendo disconoscere come fosse debito dei petent anziché rivolgersi alla Camera, l'accrescer lumi ed aiuti a ministro responsabile intanto che la questione si va maturando nei suoi uffici, e nessun interesse può lagnarsi di essere stato da lui ingiustamente negletto, seguendo le stabilite norme, avrebbe invece dovuto concludere per l'ordine del giorno.

Se non che, considerando al massimo interesse che ha lo Stato in ogni questione che si riferisca allo stabilimento di strade ferrate, e come sia opportuno che il Governo si giovi d'ogni possibile schiarimento ed aiuto prima di fissar le sue risoluzioni su di cosa di tanto momento, la quale costa già sì gravi sacrifici al paese, spera la Commissione che non verrà da voi disapprovata, proponendovi di deliberare che la petizione sia trasmessa al signor ministro dei lavori pubblici.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per dopo domani:

- 1° Relazioni di Commissioni che saranno in pronto;
- 2° Discussione del progetto di legge sulla privativa postale;
- 3° Discussione del progetto di legge per l'abolizione delle divisioni amministrative.

TORNATA DEL 7 APRILE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. Atti diversi — Discussione del progetto di legge sulla privativa delle poste — Osservazioni del commissario regio Despine, e del deputato Sauli F. relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Aggiunta del relatore all'articolo 3 — Approvazione di quest'articolo modificato — Osservazioni dei deputati Sauli F. relatore e Chiarle sull'articolo 4 — Approvazione — Osservazioni dei deputati Michelini, Demaria ed Elena sull'articolo 5 — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Proposizioni soppressive dei deputati Avigdor, Brofferio, Iosti, Chiarle e Michelini sugli articoli 7 e 8 — Osservazioni dei deputati Mantelli, Demaria, Sulis, Franchi, Jacquier, Biancheri, e del commissario regio — Approvazione di quegli articoli emendati, e dei 9 e 10 — Divisione, ed emendamenti all'articolo 11, della Commissione — Parole del deputato Miglietti, e suo emendamento — Approvazione degli articoli 11 e 12.

La seduta è aperta ad un'ora e 3/4 pomeridiane.

ARNULFO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente sporte alla Camera.

3743 bis. Perenna Fortunato, negoziante in Torino, ripresenta copia della sua petizione segnata col n° 1864, colla quale movendo lagnanze contro una casa bancaria, chiede che la Camera, previa inchiesta, provvedga.

3753. Cinquanta abitanti del comune di Saint-Avre, mandamento di La Chambre, presentano una petizione conforme

a quella segnata col n° 3636 per ottenere diminuiti i diritti di dogana.

3754. Novelli avvocato Carlo, già giudice di Frassineto, chiede di venir reintegrato nella carica di giudice a cui venne destituito per non aver accettato, per sola causa di malattia, la giurisdizione di Bannio a cui era stato destinato.

3755. Il sindaco di Villa Castelnovo, trasmettendo una nota dei livelli a cui tuttora sono soggetti i comuni di Villa Castelnovo e di Sale Castelnovo, invita la Camera a pronunciare abolita ogni annualità d'origine feudale.

3756. Listello Domenico, di Torino, antico militare del-

L'esercito francese, chiede d'esser ammesso a godere dei benefici accordati ai vecchi militari colle leggi 7 maggio e 27 giugno 1850.

PRESIDENTE. Essendo presente il deputato Salmour, lo invito a prestare il giuramento.

SALMOUR. Presta giuramento.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(Questo viene interrotto, dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto.)

La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

MALAN. Colla petizione numero 3756, certo Domenico Listello, nativo di Torino, e soldato sotto il Governo francese essendo stato ferito in Russia, e rimandato al suo paese attraverso della Germania, non ha potuto ricevere dal Governo francese la pensione a cui avrebbe avuto diritto in vista delle sue ferite e del grado di sergente di cui era rivestito.

Questa circostanza fa ch'egli non possa godere del favore accordato dalla legge 7 giugno 1850. Ricorre perciò alla Camera onde voglia raccomandare al ministro la sua supplica per ottenere una pensione.

Siccome il petente è assai attempato, io chiedo che la Camera voglia dichiarare d'urgenza la petizione da esso presentata.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PRIVATIVA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la privativa postale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 318.)

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que la discussion se porte sur le projet de la Commission, sauf ensuite à faire ses observations.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul medesimo.

DESPINE, commissario regio. Messieurs, la loi sur la *régale*, ou la *privative* des postes, aurait dû se discuter avant toute autre loi sur la réforme postale.

Elle ne l'a pas été, quoique elle s'ait présentée depuis 1849. Je pense que c'est un bien, parce que plusieurs des questions qui s'y rattachent, ont pu être mieux étudiées, soit par l'administration, soit par la Chambre elle-même.

Je n'abuserai pas des moments de la Chambre pour examiner s'il convient, ou non, de maintenir la *régale*. La question se trouve tranchée par la loi déjà en vigueur sur la taxe postale.

Cette *régale* a toujours existé chez nous; elle a été admise sans hésitation par la Commission de la Chambre; elle pourvoit à un besoin de la société; elle est le seul moyen d'assurer la régularité de ce service important.

Dans quelques États, et notamment en Suisse, elle ne s'étend même pas seulement aux *dépêches* et aux *voyageurs en poste*; mais elle comprend encore le *transport régulier et*

périodique des personnes, c'est-à-dire tout le service des voitures publiques.

Adoptant le principe de la *régale*, le projet présenté par le Gouvernement a considéré d'abord le mode de l'exercer, soit pour la poste aux lettres, soit pour la poste aux chevaux; puis le moyen d'en punir les infractions; enfin les dispositions générales.

La même distribution des matières a été maintenue dans le projet de la Commission: elle a apporté peu de changements aux articles qui concernent la poste aux lettres, les infractions et les dispositions générales. Je ne m'arrêterai donc pas à ces parties de la loi; je me réserve seulement, dans la discussion des articles, de proposer au nom du Gouvernement quelques amendements qui me semblent de nature à en compléter les dispositions.

J'observerai néanmoins (non plus comme commissaire du Gouvernement, mais bien comme député) que si la loi confère au Gouvernement le privilège du transport des *dépêches*, c'est à la charge par lui d'y apporter, avec l'économie que ce service peut comporter, toute la célérité et l'activité nécessaires. Certainement, messieurs, le pays doit se féliciter des importantes améliorations que l'administration y a introduites depuis quelques années, surtout sous l'inspecteur général actuel M. le sénateur De Pollone; mais aujourd'hui que nos relations à l'intérieur et avec l'étranger acquièrent chaque jour plus d'importance, le pays doit encore désirer davantage.

Chez les États voisins, et notamment en Suisse et en France, on cherche à satisfaire à ce besoin en établissant sur chaque route deux cours journaliers de transport; on réussit, par ce système, non-seulement à multiplier les moyens de correspondre, mais encore à prévenir les inconvénients du chômage dus à la différence dans les heures d'arrivée des divers courriers.

Chez nous, au contraire, il n'y en a qu'un seul; bien plus, à part les chefs-lieux de province, les autres localités ne reçoivent leurs *dépêches* que 2 à 5 fois par semaine; la plupart des communes rurales en sont même privées.

En outre, des chômages prolongés par l'effet des combinaisons du service, retardent fréquemment les correspondances. Ce sont, selon moi, des lacunes à combler et qui méritent toute l'attention du Gouvernement.

Je pense que le concours de l'industrie privée peut, non-seulement en faciliter les moyens, mais encore procurer une économie très-notable dans les dépenses du transport des *dépêches* que nous voyons figurer pour 700 mille francs au budget de 1851. Le temps n'est peut-être même pas éloigné où le Gouvernement trouvera un immense avantage à supprimer l'organisation si coûteuse des courriers, et à confier le service des *dépêches* aux entreprises particulières, moyennant les garanties convenables. La France cherche, dit-on, à entrer largement dans cette voie; notre Gouvernement la pratique déjà sur plusieurs lignes principales, et le projet que vient de présenter le Ministère pour la mise aux enchères du service entre Gênes et la Sardaigne prouve qu'il n'est pas éloigné de généraliser le même système.

Mais si votre Commission n'a pas cru devoir introduire des modifications essentielles dans la partie de la loi qui concerne la poste aux lettres, il n'en a plus été ainsi en ce qui concerne la poste aux chevaux. Cette branche de service que l'administration confie, sous certaines conditions, à des agents spéciaux, soit aux maîtres de poste, a donné lieu à une vive controverse, dans laquelle votre Commission ne s'est pas trouvée entièrement d'accord avec le Gouvernement.

Comme elle forme l'objet d'un chapitre distinct, je me réserve de l'examiner en particulier lorsque ce chapitre viendra en discussion.

SAULI F., *relatore*. Siccome le osservazioni fatte dall'onorevole commissario regio non portano finora la discussione sulle variazioni più importanti introdotte dalla Commissione nella legge, mi riservo ad esporre il sistema della Commissione in questa parte quando verrà la discussione del titolo secondo della legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, interrogherò la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(La Camera dichiara di procedere alla discussione degli articoli.)

L'articolo 1 è così concepito:

« È riservata al Governo la privativa della posta-lettere, e della posta-cavalli nella conformità qui appresso stabilita. »
(La Camera approva.)

« Art. 2. L'amministrazione delle poste è sola incaricata del trasporto delle lettere, e dei pieghi contenenti carte tanto sigillati che aperti, come pure dei giornali, delle gazzette, ed altre opere periodiche nazionali od estere, non eccedenti in volume i due fogli di stampa. »

DESPINE, *commissario regio*. Je désirerais que l'on changeât le mot *sola*, par celui de *exclusivement*, et que l'on supprimât les deux mots *contenenti carte* qui sont inutiles.

Allors l'article restera ainsi conçu:

L'amministrazione delle poste è esclusivamente incaricata del trasporto delle lettere e dei pieghi tanto suggellati che aperti, ecc.

SAULI F., *relatore*. Il motivo per cui la Commissione aggiunse le parole, *contenenti carte*, si è perchè vi potrebbero essere pieghi che contengano altri oggetti. Per tale considerazione, io penso che sia necessario mantenere siffatta aggiunta.

DESPINE, *commissario regio*. Le Gouvernement accepte cette rédaction.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 quale venne dalla Commissione emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Sono eccettuati dal disposto dell'articolo precedente:

« 1° Le lettere o pieghi stati preventivamente sottoposti al bollo così detto in corso particolare;

« 2° La lettera che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di un espresso;

« 3° Le lettere e pieghi diretti da uno ad altro punto del territorio d'uno stesso ufficio postale; e quelle che un individuo, il quale abita un comune, dove non avvi ufficio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro comune, in cui esiste un ufficio postale circonvicino al luogo di sua residenza;

« 4° Le lettere aperte, ed anche suggellate, trasportate sulla propria persona dei viaggiatori od individui non compresi nella categoria di quelli sui quali sono autorizzate le perquisizioni a termini dell'articolo 7, quando dichiarino essere lettere di credito o di raccomandazione, ovvero di affari di loro particolare interesse;

« 5° I giornali, gazzette e le opere periodiche, di cui al paragrafo 2, trasportate nello stesso modo, e dagli stessi viaggiatori od individui indicati nell'articolo precedente, semprechè detti giornali ed opere, per la loro data e quantità, non presentino il carattere d'una frode dei diritti postali;

« 6° I pieghi aperti sotto fascie movibili contenenti cita-

zioni, comparse, atti di liti, processi, sentenze e carte manoscritte d'affari in genere;

« 7° Le lettere di vettura e quelle di accompagnamento di merci, tanto per via di terra che di mare, non suggellate e non piegate nella forma ordinaria delle lettere;

« 8° La lettera trasportata dal capitano o patrono di un bastimento concernente il suo carico, e diretta al raccomandatario del medesimo. »

Porrò ai voti il paragrafo primo. (*Vedi sopra*)

DESPINE, *commissario regio*. Je désirerais qu'on ajoutât aux mots *lettere e pieghi*, le mot *giornali*.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

Porrò ai voti questo paragrafo primo così emendato.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Paragrafo 2. (*Vedi sopra*)

DESPINE, *commissario regio*. L'administration des postes a observé que le paragraphe second serait contraire à l'article 15 de la loi relative au tarif postal, et qu'en conséquence il pourrait être le prétexte de graves abus, parce qu'en disant *espresso* on pourrait facilement porter des lettres au détriment de la poste. Elle a même observé que l'on peut à toute heure et en tout lieu de poste faire appliquer le *bollo in corso particolare*, et qu'ainsi ce paragraphe n'est pas nécessaire. Toutefois le Gouvernement déclare s'en rapporter à la sagesse de la Chambre.

Je propose en conséquence la suppression de ce second paragraphe. Il est bien vrai qu'il se trouve dans le projet du Gouvernement, mais, comme l'administration postale a fait observer qu'il pouvait donner lieu à de graves abus, le Gouvernement s'en rapporte à ce que la Chambre décidera.

CHIARELE. Il commissario regio, nel proporre la soppressione di questo secondo paragrafo dell'articolo 3, adduceva la ragione che sarebbe stato in opposizione coll'articolo 15 della tassa postale. Io farò osservare al commissario regio che l'articolo 15 stabilisce un principio generale, mentre il paragrafo 2 dell'articolo 3 stabilisce un'eccezione a questa regola generale. Quindi io non veggo che vi abbia la menoma opposizione tra questo paragrafo e l'articolo 15 della legge precitata.

Non sussistendo pertanto la ragione opposta dal commissario regio, non credo che si debba approvare la soppressione proposta dal medesimo, ed io voto in favore della proposta della Commissione.

DESPINE, *commissario regio*. Je donnerai connaissance de l'article 15. (*Legge l'articolo*)

L'honorable député Chiarle a parfaitement raison lorsqu'il dit que ceci est une dérogation que l'article 15 a voulu contempler; conséquemment ce n'est pas sous ce rapport que j'ai envisagé la question; c'est sous celui des abus auxquels cette faculté peut donner lieu: cependant si la Chambre croit nécessaire de le conserver, le Gouvernement s'en rapporte à sa sagesse.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo paragrafo secondo dell'articolo terzo:

« La lettera che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di un espresso. »

(La Camera approva.)

Il paragrafo terzo è così concepito: (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Il paragrafo quarto è concepito nei seguenti termini: (*Vedi sopra*)

SELLA. Io vorrei sopprimere le parole: *ed anche suggellate*,

perchè le lettere di raccomandazione generalmente non sono suggellate.

Vorrei pure si sopprimessero le altre, ovvero di affari di loro particolare interesse, perchè se si scrivono lettere fra privati, certo sono di interesse particolare.

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement adhère à cette suppression.

MICHELINI. Io appoggio il primo degli emendamenti dell'onorevole preopinante, in quanto che si lascia la legge compilata com'è, si apre il varco a una quantità di lettere che sfuggono i diritti, ciò che credo non sia nell'intenzione nè del Ministero, nè della Camera.

Quanto all'altro, il quale consisterebbe nella soppressione delle parole: *di loro particolare interesse*, io osservo che qui si parla dell'interesse di coloro che portano le lettere; ora, non tutte le lettere che si portano riguardano l'interesse dei portatori, ma possono riguardare l'interesse di chi scrive o di chi riceve; quindi in questo caso non è colpito che un numero di lettere necessariamente ristretto.

Approvo pertanto la prima modificazione, onde diminuire il numero delle lettere che sfuggono all'imposta, non l'altra.

PRESIDENTE. Domando se sono appoggiate le due proposte di soppressione fatte dal deputato Sella.

Primieramente quella consistente nel sopprimere le parole: *ed anche suggellate*.

(È appoggiata.)

Secondariamente la proposta di soppressione delle parole: *ovvero di affari di loro particolare interesse*.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti la prima proposta di soppressione delle parole: *ed anche suggellate*.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti il paragrafo 4 come fu modificato per la soppressione proposta dal deputato Sella.

(La Camera approva.)

Il paragrafo 5 è così concepito :

« I giornali, gazzette e le opere periodiche, di cui al paragrafo 2, trasportate nello stesso modo, e dagli stessi viaggiatori od individui indicati nel paragrafo precedente, semprechè detti giornali ed opere per la loro data e quantità non presentino il carattere di una frode dei diritti postali. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Paragrafo 6 :

« I pieghi aperti sotto fascie movibili contenenti citazioni, comparse, atti di lite, processi, sentenze e carte manoscritte d'affari in genere. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Paragrafo 7 :

« Le lettere di vettura e quelle di accompagnamento di merci, tanto per via di terra che di mare, non suggellate nella forma ordinaria delle lettere. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Paragrafo 8 :

« La lettera trasportata dal capitano o patrono di un bastimento concernente il suo carico, e diretta al raccomandatario del medesimo. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora viene il paragrafo 9, proposto per aggiunta dalla Commissione, e così concepito :

« La lettera trasportata dal conducente di vetture pub-

bliche, concernente il suo carico registrato sul foglio di via, e diretta al suo corrispondente. »

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement accepte cet amendement parce qu'il met le conducteur d'une voiture dans la même condition qu'un capitaine de bâtiment.

ELENA. Le lettere di vettura sono dirette non al corrispondente del conducente, ma al corrispondente di chi spedisce la mercanzia.

Il conducente non fa che prendere la merce da chi gliela consegna, per recarla alla persona alla quale la merce è destinata. In conseguenza bisogna riferirla al corrispondente al quale è diretta la merce.

DESPINE, commissario regio. Pour les lettres, auxquelles fait allusion l'honorable député Elena, il y a déjà le paragraphe 7.

Je crois que l'honorable député Elena a mal saisi le sens de la lettre dont il s'agit. Il s'agit ici d'une lettre cachetée, et une lettre cachetée ne peut pas être remise indistinctement à toutes les personnes auxquelles les marchandises sont adressées.

PRESIDENTE. Ritenga la Camera che già abbiamo l'alineea 7 che esenta da questo diritto le lettere di vettura e quelle di accompagnamento di merci tanto per via di terra, che di mare, non suggellate, e non piegate nella forma ordinaria delle lettere.

Ora la Commissione propone un'aggiunta, la quale è così concepita :

« La lettera trasportata dal conducente di vetture pubbliche concernente il loro carico registrata sul foglio di via e diretta al suo corrispondente. »

DEMARCHI. Io credo che l'aggiunta di questo paragrafo sia inutile, perchè ciò tutto è già compreso nelle parole: *lettere di vettura* del paragrafo 7.

DESPINE, commissario regio. Je prie la Chambre d'observer qu'après le § 7 il y a le § 8 lequel se rapporte au capitaine ou patron du bâtiment qui est dans le même cas que le conducteur de voiture. Mais, en outre, comme il doit remettre une lettre à son consignataire, il est naturel que cette lettre soit remise cachetée, afin que son contenu ne soit pas connu du public.

Ainsi le but du § 9 est de conserver au conducteur d'une voiture la même faculté qui est accordée au capitaine d'un bâtiment.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene la sua prima redazione: *diretta al suo corrispondente?*

SAULI F., relatore. La Commissione propone di dire: *al corrispondente del concessionario della vettura.*

CHARLE. Se non fosse d'ostacolo l'approvazione già data al paragrafo 8, si potrebbero al medesimo aggiungere le seguenti parole, le quali meglio spiegherebbero il concetto che si vorrebbe dalla Camera esprimere:

« Le lettere trasportate dal capitano o patrono d'un bastimento, o dal conducente di vetture pubbliche, concernenti il suo carico e dirette al raccomandatario del bastimento od al corrispondente del concessionario delle vetture pubbliche. »

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo proposto per aggiunta dalla Commissione.

« La lettera trasportata dal conducente di vetture pubbliche concernente il suo carico, registrata al foglio di via e diretta al corrispondente del concessionario. »

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'intiero articolo 3.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Tutte le persone provenienti dall'estero per via di terra, ad eccezione di quelle incaricate di missione dal regio Governo, e dei corrieri di Gabinetto, debbono al loro ingresso negli Stati dichiarare al primo ufficio di dogana le lettere ed i pieghi, i giornali, gazzette ed altre opere periodiche contemplate nell'articolo 2, delle quali fossero latori, e dovranno consegnarli tutti al primo ufficio di posta, eccetto quelli dei quali ai numeri 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, acciò siano spediti al loro destino, oppure bollati in corso particolare mediante pagamento del diritto relativo.

« La consegna di cui sopra potrà anche farsi agli uffici di dogana sulla frontiera che venissero a ciò destinati dall'amministrazione. »

DESPINE, commissario regio. Pour mettre cet article en harmonie avec l'article précédent, je demande qu'après les n° 5, 6, 7, on ajoute ceux de 8 et 9. Je demande ensuite la suppression de la dernière phrase: *la consegna di cui*, etc., parce que cette dernière phrase serait inapplicable, attendu que les douaniers n'ont pas de *bollo in corso particolare*, et que, n'en ayant pas, ils ne peuvent conséquemment pas en faire usage. Voilà le motif pour lequel je demande cette suppression.

SAULI F., relatore. La Commissione ha creduto coll'alinea di quest'articolo di fare una facilitazione pel caso che gli uffici di posta si trovassero troppo distanti dagli uffici di dogana. Tuttavia, siccome vi possono essere molti uffici di dogana i quali non offrano guarentigie sufficienti contro la frode, e questi offrendo guarentigie sufficienti, si è lasciato questa facoltà all'arbitrio dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Si voterà per divisione, dapprima sulla prima parte di quest'articolo, poi sulla seconda.

Metto ai voti la prima parte coll'aggiunta proposta dal commissario regio, di dire oltre il paragrafo 8 anche il 9.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti la seconda parte dell'articolo: *La consegna, ecc.* (Vedi sopra)

DESPINE, commissario regio. J'observe, de nouveau, que les douanes n'ont pas de *bollo in corso particolare*.

SAULI F., relatore. Io osservo semplicemente che la Commissione aveva creduto di lasciare questa facoltà all'amministrazione, la quale poteva prendere delle norme specialnel caso che trovasse veramente che vi fosse un bisogno di soddisfare alle frontiere relativamente ai viaggiatori che non potessero recarsi fino all'ufficio della posta.

CHIARLE. Io non so perchè il commissario regio voglia opporsi a che sia inserita quest'ultima parte dell'articolo. Essa non tende ad altro che ad accordare una facoltà all'amministrazione, della quale essa potrà valersene ove lo creda opportuno.

I termini dell'aggiunta proposta dalla Commissione indicano chiaramente che non si impone all'amministrazione l'obbligazione, ma che le si accorda la facoltà di destinare uffici di dogana per accettare la consegna prescritta dall'articolo che si sta discutendo. Non vedo quindi ragione per cui esso voglia tanto insistere perchè venga soppressa.

DESPINE, commissario regio. L'article 4 me dit que les plis qui viennent de l'étranger sont consignés au premier bureau de poste. Le paragraphe dont il s'agit dit que cette consignation peut se faire dans un bureau de douane. Ainsi en vertu de ce paragraphe il n'y aurait pas faculté, mais obligation pour l'administration.

CHIARLE. Mi perdoni il commissario regio, ma nel modo con cui è redatto l'articolo è evidente che non si impone con esso un ordine, ma solo si concede una facoltà.

SAULI F., relatore. Mi pare che risulti evidentemente dai termini nei quali è concepita quest'aggiunta della Commissione, che non rimane libero ai viaggiatori di far la consegna a qualunque stazione doganale, ma bisognerà necessariamente che prima questi uffici sulla frontiera siano stabiliti dall'amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa seconda parte dell'articolo 4. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

« Art. 5. I capitani o patroni di bastimento, sì nazionali che esteri, i quali approdano a qualunque parte degli Stati, debbono consegnare, assieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche, di cui all'articolo 2, tutte le lettere e pieghi portati da essi medesimi, dagli uomini dell'equipaggio o dai passeggeri, all'ufficio di sanità locale, se vi è, e, in difetto, a quello più vicino al luogo d'approdo, il quale ufficio, eseguite le operazioni sanitarie, trasmette le dette lettere, pieghi, giornali, gazzette ed altre opere periodiche all'ufficio di posta locale, eccettuate quelle di cui ai numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 3, le quali saranno restituite ai rispettivi latori. »

MICHELINI. Io propongo un piccolo cambiamento di redazione. Quest'articolo, concepito nel modo proposto dalla Commissione, imporrebbe ai capitani o patroni di bastimento l'obbligo di consegnare non solo le lettere e le gazzette che portano eglino stessi, ma ancora quelle che sono portate dai passeggeri e dagli uomini dell'equipaggio. Questo io non lo approvo, perchè ognuno risponde del fatto proprio e non del fatto altrui. Si aggiunga che la legge impone bensì l'obbligo della consegna ai capitani e patroni, ma non agli uomini di equipaggio ed ai passeggeri. Ora, come potranno i capitani farsi consegnare lettere da chi non vi è obbligato?

Laonde per rimediare a questi inconvenienti, io propongo la seguente compilazione:

« I capitani e patroni dei bastimenti sì nazionali che esteri, i quali approdano a qualunque porto degli Stati, come pure gli uomini dell'equipaggio ed i passeggeri debbono consegnare insieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche, di cui all'articolo 2, tutte le lettere e pieghi portati da essi all'ufficio di sanità locale, od al più vicino del luogo d'approdo, ecc. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Michelini.

(È appoggiata.)

SAULI F., relatore. Il motivo per cui era stabilito che tutte le lettere portate dagli uomini dell'equipaggio devono pure essere consegnate, era nell'interesse dell'erario pubblico. Quando il Governo creda che con quest'emendamento l'interesse delle finanze non sia leso, la Commissione è pronta ad accettarlo.

DESPINE, commissario regio. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'a dit l'honorable député Michelini, mais je crois qu'il a entendu dire que les hommes de l'équipage et les passagers seraient tenus de remettre eux-mêmes les lettres dont ils sont porteurs.

Il y a donc une différence entre la rédaction du Gouvernement et celle de la Commission, car celle-ci prescrit que les capitaines et les patrons des bâtiments doivent eux-mêmes demander les lettres aux personnes de leur équipage pour les remettre au bureau de poste. Cette rédaction a pour but de faire retomber la responsabilité sur ceux que la loi regarde déjà comme responsables de ce que les passagers d'un navire peuvent avoir sur eux.

Néanmoins je n'ai pas de difficulté à élever contre la pro-

position de l'honorable Michelini, et je m'en remets à ce que la Chambre, dans sa sagesse, croira plus convenable.

MICHELINI. Il mio emendamento tende ad imporre direttamente ai passeggeri ed agli uomini dell'equipaggio l'obbligo di consegnare le lettere; laddove il progetto della Commissione imporrebbe quest'obbligo a una persona che non può eseguirlo, perchè i passeggeri e gli uomini dell'equipaggio non sono tenuti a consegnare le loro lettere nè al capitano, nè all'ufficio, nè ad altri, non essendo loro imposta dalla legge una tale obbligazione.

DEMARIA. Non ci è dubbio che la responsabilità più è divisa meno essa è efficace; quindi è che la Commissione vorrebbe imporre al capitano ed al patrono di un bastimento non solo la responsabilità del fatto proprio, ma eziandio di coloro che ne formano l'equipaggio, nel modo stesso che la responsabilità della compilazione di un giornale si concentra sopra il gerente.

Si sa che appena approdato il bastimento, molti sfuggono alla vigilanza. Se invece la legge impone la responsabilità dei fatti loro ai capitani o patroni, questi prenderanno le loro precauzioni perchè tutte le lettere portate dal loro bastimento non isfuggano all'ispezione. Siccome questa ispezione è importante non solo nell'interesse dell'amministrazione, ma anche in quello della sanità pubblica che vuol essere efficacemente tutelata, così la Commissione persiste a credere che la sua redazione sia da preferire a quella dell'onorevole deputato Michelini.

SOLAROLI. Darò una breve spiegazione circa quanto si pratica dai bastimenti inglesi quando arrivano dall'estero.

Generalmente il capitano espone all'albero mastro di poppa una cassetta, dove vi è scritto: *cassa delle lettere della posta*; il passeggero vede a quel modo che vi deve consegnare le sue lettere. Se il capitano non espone questa cassetta, non sarà più il passeggero imputabile se gli si trovano addosso lettere, mentre esso potrà dire: il capitano non ha messa fuori la cassetta, e allora il capitano è punito secondo la legge. Ma se il capitano dice: io ho esposto la cassetta; allora il passeggero, o quello dell'equipaggio che non avrà consegnate le sue lettere, sarà egli responsabile dell'abuso che ha fatto delle lettere di cui è latore.

MICHELINI. Rispondo al deputato Demaria, che i passeggeri possono sfuggire al capitano, come lo possono alla polizia locale.

Se poi si volesse adottare il sistema che accennava il generale Solaroli, allora bisognerebbe imporlo per legge.

Ripeto che la legge, quale è redatta, imponendo l'obbligo della consegna al capitano e al patrono del bastimento, ma non ai passeggeri ed agli uomini dell'equipaggio, il capitano non avrebbe modo di farsi da loro consegnare le lettere.

ELENA. L'onorevole relatore dichiarava che la Commissione non aveva creduto opportuno d'inserire questa obbligazione, perchè il Governo medesimo non l'aveva creduta necessaria: ma dacchè il commissario regio manifesta l'intenzione che avrebbe il Governo di tenere responsabile il capitano, io mi oppongo.

Infatti io domando come al dì d'oggi, quando un bastimento, i piroscafi, per esempio, spesse fiate accolgono da cento a cento cinquanta passeggeri, come il capitano possa rendersi responsabile di ciò che i medesimi potrebbero portare in tasca? Sarebbe mestieri, per così dire, che egli frugasse nelle tasche di queste persone, e nascerebbe una diffidenza e mali umori tra i passeggeri ed il capitano, che potrebbero produrre funeste conseguenze. Se fosse in vigore il sistema adottato dal signor Solaroli, allora i passeggeri sarebbero con-

sci del loro obbligo, e se fallissero ne porterebbero essi la pena; ma, secondo il nostro sistema attuale, non può il capitano essere responsabile di tutti gli atti che possono esser commessi dai medesimi. Io credo quindi che sarebbe d'uopo, o seguire il sistema accennato dal signor Solaroli, oppure adottare l'emendamento Michelini.

PRESIDENTE. Il signor Solaroli non ha formulato alcun emendamento.

BOLLO. La responsabilità del capitano non si estende al di là di ciò che riguarda la propria persona, nè può, nè deve rispondere del fatto dei propri marinari, e molto meno dei suoi passeggeri. Voto quindi per l'emendamento del deputato Michelini.

MICHELINI. Io persisto nel mio emendamento.

SOLAROLI. Io faccio osservare che se viene imposto al capitano l'obbligo di tener questa cassetta a bordo, ogni difficoltà è superata. Si potrebbe quindi ordinare che i capitani al loro arrivo, prima di entrare in porto, fossero tenuti a far collocare la detta cassetta in un luogo fisso del bastimento.

PRESIDENTE. Vi è la proposta del signor Michelini, giusta la quale l'articolo sarebbe redatto in questo modo:

« I capitani o patroni di bastimento, sì nazionali che esteri, i quali approdano a qualunque parte degli Stati, come pure gli uomini dell'equipaggio ed i passeggeri, debbono consegnare insieme ai giornali, gazzette ed altre opere e pieghi portati da essi all'ufficio di sanità locale più vicino al luogo d'approdo, ecc. »

Pongo ai voti la proposta del signor Michelini.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Leggo ora l'intero articolo emendato:

« I capitani o patroni di bastimento sì nazionali che esteri, i quali approdano a qualunque parte degli Stati, come pure gli uomini dell'equipaggio ed i passeggeri, debbono consegnare insieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche di cui all'articolo 2, tutte le lettere e pieghi portati da essi all'ufficio di sanità locale, se vi è, ed in difetto a quello più vicino al luogo d'approdo. Il quale ufficio, eseguite le operazioni sanitarie, trasmette le dette lettere, pieghi, giornali, gazzette ed altre opere periodiche all'ufficio di posta locale, eccettuate quelle di cui ai numeri 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5, le quali saranno restituite ai rispettivi latore. »

Metto ai voti l'articolo 5 così redatto.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Gli ufficiali delle poste debbono vigilare per iscoprire il trasporto clandestino delle lettere e pieghi, dei giornali e gazzette ed altre opere periodiche di cui al preaccennato articolo 2 ed accertare i relativi reati.

« Queste obbligazioni corrono pure agli agenti di polizia e di gabelle, i quali debbono inoltre aderire agli inviti che a tale riguardo loro fossero fatti dagli ufficiali delle poste. »

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Gli ufficiali ed agenti, di cui negli articoli precedenti, sono autorizzati a fare insieme o separatamente delle visite e perquisizioni sopra le vetture periodiche e gli effetti da esse trasportati, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaiuoli e marinai, ed a sequestrare tutti gli oggetti in frode del diritto di privativa delle poste. »

SAULI F., relatore. Mi pare che bisognerebbe modificare quest'articolo come segue:

Invece di dire: *gli ufficiali ed agenti di cui negli articoli*

precedenti, bisognerebbe dire: *gli agenti di polizia e delle gabelle*, perchè gli ufficiali della posta non possono incaricarsi di queste perquisizioni.

DESPINE, *commissario regio*. Le Gouvernement accepte cet amendement.

AVIGDOR. Il me semble qu'il faudrait mettre une limite à ces perquisitions; sinon elles peuvent devenir excessivement vexatoires.

CHIARLE. Io propongo che si sopprimano le parole: « non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli e merciai. » Che si facciano delle visite sulle vetture, sta bene; ma sulle persone, ciò non mi pare ammissibile.

DESPINE, *commissario regio*. Je demande la parole pour faire observer qu'alors l'article 7 serait inutile, et l'effet de la loi complètement manqué.

Il est à remarquer qu'il ne s'agit pas ici des particuliers, mais bien des commissionnaires en général. Il est donc très-importante que la clause soit maintenue: autrement l'article deviendrait tout-à-fait inutile.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor Chiarle, giusta la quale sarebbe fatta la clausola che porta il diritto di perquisizione sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli e merciai.

(È appoggiata.)

BROFFERIO. È, o signori, una gravezza non lieve questa, che nessun cittadino possa, nemmeno per officiosità, incaricarsi del trasporto di una lettera a onore e gloria delle regie poste; ma poichè così si è stabilito, chino anch'io il capo con dolorosa rassegnazione. Ma quando poi veggo spingersi le conseguenze di questo principio sino a violare la libertà individuale, e la personale dignità con insolente lusso di insopportabili vessazioni, io non posso più rassegnarmi.

Voi volete adunque coi vostri articoli di privilegio postale condannarci tutti alla discrezione che tutti sappiamo indiscretissima di ogni agente di polizia, di ogni agente di gabelle, di ogni agente delle poste, ai quali voi fate facoltà di fermare le vetture, di perquisire i bagagli, di frugare le persone contro ogni rispetto di cittadino, ogni sentimento di dignità, ogni riguardo di verecondia.

All'articolo 7 voi prescrivete una permanente inquisizione contro tutte le persone che si trovano per via; voi dichiarate che gli agenti di polizia, delle gabelle e delle poste, potranno fare separatamente, o insieme visite e perquisizioni sopra le vetture periodiche, gli effetti da esse trasportati, non meno che sopra le persone, e sequestrare tutti gli oggetti in contravvenzione alla privativa delle poste: e poi all'articolo 8, come se questo non bastasse, si soggiunge: gli agenti delle gabelle all'oggetto, di assicurare i diritti, possono visitare le vetture e gli effetti trasportati dai corrieri, messaggieri, appaltatori, con una caterva di successive disposizioni che ho ripugnanza a rammemorare, le quali si compendiano in questa sentenza: guai a chi esce dal guscio domestico per mettersi sulla pubblica via!

Si dice, io so anch'io, che tutto questo si fa per impedire le contravvenzioni postali. Ma da queste contravvenzioni qual nocevole nocumento deriva alla finanza? Nessuno, perchè una seria concorrenza agli uffizi postali non è possibile, e non si fa il contrabbando per officiosità e senza lucro. E seguisse pure qualche tenue danno all'erario, meglio assai qualche obolo di meno che consacrare per legge l'onnipotenza dei doganieri, dei polizai, dei gendarmi, a detrimento della libertà, del decoro, dell'onestà e dei diritti più rispettabili dell'uomo e del cittadino.

Propongo pertanto la soppressione dell'articolo 7, ed a suo tempo dell'articolo 8.

SAULI F., *relatore*. L'onorevole preopinante non ha posto mente che quest'articolo non si riferisce indistintamente, come ha mostrato di credere, ad ogni classe di persone, ma bensì a quelle soltanto che per la loro professione è più presumibile che possano far frode alla legge. Per gli altri individui si sono accordate agevolezze negli articoli precedenti: inoltre è da notare che le perquisizioni vengono autorizzate non sulle persone, ma sugli effetti trasportati dalle vetture pubbliche.

L'articolo 7, come fu redatto dalla Commissione, dice: « Gli ufficiali ed agenti, di cui nell' articolo precedente (cioè gli agenti di polizia e di gabelle) sono autorizzati a fare insieme, o separatamente, delle visite e perquisizioni sopra le vetture periodiche, e gli effetti da essi trasportati, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli e merciai, ed a sequestrare tutti gli oggetti in frode del diritto di privativa delle poste. »

Questa disposizione è analoga a quella che esiste per tutelare le dogane dello Stato. Se c'è una privativa, è necessario che ne venga tutelata l'osservanza.

BROFFERIO. Si è risposto che si sottopose alla individuale perquisizione una special classe di persone; e che per questo? Le persone a quest'onta sottoposte, non sono cittadini? I vetturali, i merciai, i pedoni non godono anch'essi della libertà individuale? Non hanno diritto anch'essi di non essere molestati nè dalla polizia, nè dalla posta? Ma avvi ben più.

Mi ha illuminato il signor relatore, dicendo che questa abborrita inquisizione cade soltanto sopra le vetture periodiche. Ciò che vuol dire? Vuol dire che si escludono quelli che viaggiano in posta; quelli che viaggiano coi propri cavalli; e siamo sempre, o signori, alle solite gabelle in odio del povero, in favore del ricco. (*Rumori in vario senso*) Questo contrabbando, queste contravvenzioni si possono fare non meno facilmente dai ricchi che dai poveri; ma noi siamo soliti a proteggere i doviziosi ed a mettere i poveri fuori del diritto comune. Sublime imparzialità è la nostra!

Mi fa ribrezzo il pensiero di avvilito l'uomo sotto l'assoluto comando di un gabelliere; e non sarà mai ch'io voti per queste leggi che sono una umiliazione dell'umana dignità.

Protesto altamente. (*Bravo! a sinistra — Susurro a destra*)

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

SAULI F., *relatore*. Io voglio fare ancora un'osservazione all'onorevole deputato Brofferio. Queste perquisizioni non si riferiscono ai passeggeri trasportati dalle vetture pubbliche, ma bensì ai vetturali stessi; dimodochè non sussiste questa distinzione odiosa che il preopinante suppone che vi sia tra coloro che viaggiano in posta e coloro che viaggiano nelle vetture pubbliche.

DESPINE, *commissario regio*. Les observations que vient de faire l'honorable rapporteur me dispensent d'en ajouter d'autres. Evidemment l'honorable Brofferio a été dans l'erreur en nous parlant de l'application de cet article de la loi. L'article 7 en question est absolument conforme aux lois antérieures. Il faut bien que la loi assure les moyens de son application. L'honorable Brofferio croit que la modification proposée par la Commission agents ed ufficiali di gabelle augmente les entraves qui existaient auparavant, quand elle ne fait que supprimer les employés des postes qui y figuraient autrefois.

Ensuite l'application de cet article ne peut se faire que sur

le conducteur, le voiturier, le piéton, sur ceux enfin qui font les transports par métier, et qui en conséquence peuvent être soupçonnés de faire la fraude.

L'article 8 n'est pas relatif aux postes; l'article 8 dit: *Gli agenti delle gabelle all'oggetto di assicurare i diritti possono visitare le vetture, ecc.* Il n'est donc pas question des droits de poste, mais bien des droits de gabelle.

D'après ces observations, le Gouvernement repousse la suppression proposée par l'honorable M. Brofferio comme manquant de fondement.

COSSATO. Domanderei che cosa si è voluto intendere sotto il termine di *pedoni*, perchè se sotto questo termine si è voluto comprendere tutti coloro che camminano a piedi... (No! no!)

Mi permettano di finire la mia domanda.

Se si avesse voluto significare sotto questa espressione tutti coloro che viaggiano a piedi non sarebbe possibile di ammettere un articolo come questo, perchè si commetterebbe un'ingiustizia, privilegiando coloro che viaggiano in vettura.

ASPRONI. Io vorrei fare una semplice domanda tanto al commissario regio quanto al relatore della Commissione: questa domanda consiste nel sapere a quanto ammonterebbe la somma approssimativa dei contrabbandi che si commetterebbero lasciando passare tutti liberamente, perchè questa è una gravezza di cui oggi non si misura bene la portata, ed io non vorrei che si assoggettassero tutti i cittadini ad una vessazione così enorme ed illiberale. Preferirei che si mettesse il prodotto che se ne spera a carico di tutti i contribuenti. Attendo da loro una risposta.

SAULI F., relatore. Egli è impossibile che io possa fin d'ora dare adeguata risposta.

Io non posso fin d'ora dichiarare i risultati di un fatto, il quale avverrebbe in conseguenza del non sancirsi il principio contenuto nell'articolo in discussione. La privativa attualmente esiste; quale sarebbe la perdita ove mancasse di sufficiente sanzione non può affermarsi con certezza: credo però che essa non sarebbe indifferente.

Del resto, dal punto che si sono adottati i primi articoli che contengono in germe gli attuali, io non vedo come sia il caso ora di discutere se questo si debba o no adottare.

DESPINE, commissario regio. La proposition faite par l'honorable député Asproni ne serait autre chose qu'une prime donnée à la contrebande, et je crois que ce n'est pas là l'intention de la Chambre.

IOSTI. Io credo inutile, anzi nocivo quest'articolo per la garanzia del Governo, ed anche vessatorio e fiscale.

Una delle due: o noi vogliamo che quest'articolo sia una realtà, e venga applicato, ed allora il commercio e tutti i particolari saranno esposti alle vessazioni degli agenti subalterni. Chiunque avrà diritto di fermare una vettura col pretesto che detta vettura abbia delle lettere, e questo arenerà il commercio, vesserà i passeggeri, incaglierà gli affari.

Ovvero questo articolo non si applica, e allora è inutile, superfluo. La vera garanzia del Governo, per la privativa delle poste, in che cosa consiste? Nel miglior mercato, nella maggiore sicurezza, nella maggiore regolarità del servizio.

Dopo la riduzione che noi abbiamo fatto sulla tariffa delle lettere, possiamo noi sospettare che i privati vogliano servirsi di mezzi particolari anzichè dei mezzi della posta? Sarebbe irragionevole questo sospetto, e se ciò avvenisse, non sarebbe che in particolari circostanze in cui non potrebbero

servirsi della posta. Per esempio, se io dovessi scrivere a Mortara prima della partenza del corriere, io mi varrei della posta di preferenza; se all'incontro fossi necessitato a scrivere dopo quella partenza, io mi servirei della diligenza. E perchè vorreste voi obbligarmi ad aspettare il giorno successivo? o multarmi se uso un mezzo straordinario in casi particolari dove non soccorre il Governo?

Dirò inoltre: volete voi sottoporre le franchigie dei cittadini all'arbitrio di questi agenti secondari?

Voci. Vi è il francobollo.

IOSTI. Non servono i francobolli per le vetture, bisogna avere dei fogli bollati; ma se io non ne ho in casa, e la posta è chiusa, dovrò io rinunciare a spedire la mia lettera? E poi, signori, questo rigore di misure repressive è sino ad un certo punto giustificato nei casi in cui veramente il contrabbando è allentato dalle esorbitanze del tributo; ma quando il tributo è mite, come ora da noi, una simile previdenza, non che superflua, è una esorbitanza fiscale, una inutile derogazione al diritto comune. Vi sarebbe, ripeto, sufficiente ragione, quando fosse il caso di guarentire gli interessi dell'erario; ma dove non vi è incentivo a frodare la legge, quando non c'è questo pericolo del contrabbando, perchè mettere un articolo così odioso, così fiscale, il quale, o non può essere applicato, o, applicato, vi espone a danni maggiori che non è la perdita di quel piccolo diritto?

Ora, io inclino a votare per la proposta fatta dall'onorevole mio amico Chiarle, ed appoggiata dal deputato Brofferio, per la soppressione completa di questo articolo 7.

Si dirà che allora non è una sanzione della legge; ma io dirò che veramente in questo caso non è necessaria una sanzione in questa legge. Qui basta l'enunciazione del principio, basta che il paese sappia che non possono sorgere altre società in concorrenza con quella del Governo: tanto più che c'è nemmeno il tornaconto, e che nessuna società privata può lottare contro il Governo. Volere poi in modo assoluto, e sempre impedire nei casi particolari, in cui le poste non possono servire ai bisogni dei privati, voler, dico, impedire che essi si servano di altri mezzi per l'invio delle loro lettere, è anche a danno delle finanze, perchè l'utile che ritrae l'erario dalla letteraria corrispondenza non deriva solo dal diretto tributo di posta ma si bene da quello che produce una maggior massa di affari; ora lo Stato guadagna tanto più, quanto più celeri si fanno le comunicazioni, e le relazioni sono facili, moltiplicate, e perchè naturalmente si fanno maggiori affari, il che indirettamente ridonda a beneficio delle finanze.

E ciò è tanto vero che quand'anche l'amministrazione delle poste dovesse essere passiva allo Stato, converrebbe pur sempre allo Stato di mantenerla nel più perfetto modo possibile di servizio per i privati, al solo oggetto degli altri utili indiretti che ne derivano alle finanze.

Ciò non toglie che non si abbia a tener conto del vantaggio diretto che si può ritrarre da questo servizio stesso; dico solo che l'idea fiscale non deve in questa istituzione predominare in modo che si danneggi indirettamente, per un calcolo mal inteso, il maggior utile delle finanze.

Io non so rinvenire niente di male nella soppressione di quest'articolo 7, imperocchè si soddisfa a tutte le suscettibilità, senza mancare allo scopo della legge.

Ad ogni modo poi, quando vi sia sospetto, adoperate tutte le cautele che si usano quando si fanno perquisizioni; aumentate le pene e le multe, se lo stimate, ma non moltiplicate i mezzi di perquisizioni arbitrarie che riescono odiosi e vessatorii senza accrescere forza alla legge.

PRESIDENTE. Il deputato Avigdor propose a quest'articolo un emendamento.

Faccio avvertire alla Camera ed al deputato proponente che quest'articolo che riguarda la penalità per l'infrazione della privativa delle poste equivale in altri termini alla proposta di soppressione fatta dai deputati Chiarle e Brofferio. Io credo dunque che il signor Avigdor non insisterà in proposito, salvo a mettere il suo emendamento in discussione all'epoca in cui si discuteranno le penalità per l'infrazione alla legge.

AVIGDOR. J'appuie la suppression de cet article.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.

Nel prendere ad esame questo punto conviene osservare quale sia lo spirito della legge: ora, giusta lo spirito della legge, sono appunto tollerate le corrispondenze accidentali, quelle cioè che si fanno per mezzo di individui privati. Vi è nella legge un articolo a questo riguardo, la cui elasticità è tanta che equivale ad una quasi assoluta permissione di trasportare, per mezzo di semplici privati, delle lettere. Che cosa ha voluto colpire la legge? La legge ha voluto colpire il trasporto abituale per mezzo di vetture pubbliche, per mezzo dei carrettieri, per mezzo dei barcaioli; la legge ha voluto impedire che accanto al servizio pubblico si stabilisse un servizio privato e regolare, ed in ciò mi pare che la legge è razionale. Ora se tale è lo scopo della legge, se anche gli onorevoli preopinanti riconoscono che questo scopo è legittimo, che cioè la posta dovendo essere esercitata per via di privata, è d'uopo impedire questa concorrenza, bisogna di necessità adottare i mezzi per prevenirla. Ora, il solo mezzo è di far procedere a perquisizioni in queste pubbliche vetture. Io non vedo altro sistema più atto a conseguire l'applicazione di questo principio. Il dire che il principio si farà rispettare da sé è un fatto che potrebbe benissimo succedere, se tutti gli uomini avessero raggiunto quel grado di perfezione a cui aspira l'onorevole deputato Iosti (*Si ride*), ma dal quale siamo ancora assai lontani.

Io credo che una legge priva affatto di sanzione penale, una legge, per l'eseguimento della quale nessun mezzo viene concesso al Governo per farla eseguire, sia una legge che diventa non solo inutile ma ridicola. Quindi, o la Camera vuole che vi sia la privativa, ed allora debbe volerne anche le conseguenze, ed impedire il trasporto delle lettere fatto dai privati; o non vuole sanzionare il suddetto principio, ed allora permetta che ciascuno possa stabilire dei servizi privati regolari in concorrenza col servizio pubblico. Ma, ripeto, se sanziona il principio della privativa, non deve la Camera ricusare i mezzi per farlo rispettare. Secondo il quadro che faceva l'onorevole deputato Iosti degli inconvenienti di quest'articolo, parrebbe che tutti i cittadini sarebbero sottoposti a indagini, a vessazioni, mentre invece non sono i cittadini che sarebbero sottoposti a questa visita, ma soltanto i vetturali...

IOSTI. E quelli che si trovano nelle vetture, dunque...

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.

Perdoni, ciò non può succedere, poichè l'articolo è in questi termini. « Gli ufficiali ed agenti di cui negli articoli precedenti sono autorizzati a fare delle visite, o perquisizioni sopra le vetture periodiche e gli effetti da esse trasportati ma non sopra i viaggiatori; chè se vi fosse il dubbio soltanto di questo, io mi unirei col deputato Iosti per combatterlo.

Se si vuole che le vetture non possano trasportare lettere, è d'uopo che siano visitate. Che se si potesse visitar soltanto il vetturale e non la vettura, allora egli porrebbe il pacco delle lettere nel cassetto della vettura, ed impunemente le

porterebbe alla loro destinazione. Si noti poi che di quest'autorità fu sempre armato il Governo pel passato, anche pel tempo dell'assolutismo, in cui la libertà individuale non aveva la garanzia della stampa e del Parlamento, eppure io credo che non siasi mai abusato di quest'autorità, e che non siasene fatto uso se non in casi rarissimi.

Io penso, che nel nuovo regime, in cui gli ufficiali, e gli agenti temono la stampa ed il Parlamento, non faranno maggior abuso, di quel che fecero per il passato di questa facoltà. Io ritengo che sia utile per impedire i gravi abusi, ritengo che non vi sia nessun pericolo per la libertà dei cittadini, e son certo che questo non porterà verun incaglio ai servizi pubblici, ma lo reputo indispensabile per porre un freno agli abusi possibili, per impedire una concorrenza che distruggerebbe assolutamente il principio della legge.

Io conchiudo: la prima qualità della legge è che sia logica; se la Camera ha sanzionato un principio, deve sanzionarne le conseguenze, e se non vuole le conseguenze, rinunci al principio e restringa la legge.

MANTELLI. L'onorevole signor ministro ci ha detto che non vi è gran cosa a temere pei cittadini, in quanto che non si tratta che di una classe sociale, e che è impossibile non adottare questo principio della legge, se non si vuole distrutto il sistema stesso sui cui la legge si appoggia.

Comincerò per osservare che qui è espresso chiaramente che non solo si visitano le vetture, ma anche gli effetti da esse trasportati, così che io credo che quando venisse volontà a qualche polizaiolo di fare una visita sugli effetti dei viaggiatori, non ha altro a dire se non che ivi si trovano lettere, per poter metter tutto a soquadro. In questo caso, vedono bene quale è l'arbitrio che si darebbe agli agenti qui menzionati.

Nel caso concreto poi, io prendo le mosse dalle stesse osservazioni fatte dal signor ministro, per dire che è indispensabile il sopprimere questi articoli 7 ed 8, imperciocchè se veramente il Governo non intende di molestare coloro che per accidentalità qualunque sono costretti d'inviare una lettera od un piego, ma piuttosto coloro che intenderebbero con mezzi periodici di fare un quasi concorso al Governo, io dico che è facilissimo scoprire queste cose, senza saltare sulle vetture e fare delle visite agli effetti da esse trasportati.

Se si tratta di fatti abituali, di fatti ripetuti, di cose che facilmente si possono constatare con prove legali, lasciamo che la visita, in questi casi, sia fatta coi mezzi legali, vale a dire, sia decretata giuridicamente. Se vi ha un vetturale, per esempio di Moncalieri, che trovi modo di trasportare le lettere ad una taxa minore di quella stabilita, è facile scoprire la cosa, è facile avere le prove sufficienti, perchè il giudice spicchi il mandato per fare una perquisizione, ed ecco che allora si toglie col solo mezzo legale l'inconveniente che l'onorevole signor ministro ci veniva a porre sott'occhio. Io non vedo il motivo di mettere in campo un tale arbitrio, che pone a repentaglio la sicurezza di tutti i cittadini. Io quindi, vedendo che vi ha mezzo d'impedire l'abuso, cui si vorrebbe ovviare con questa legge, ossia d'impedire che si faccia concorrenza alla privativa che vogliamo sanzionare, aderisco alla proposta soppressione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Demaria.

DEMARIA. Se la Commissione avesse veduto modo di assicurare l'esecuzione della legge senza ricorrere ai mezzi indicati negli articoli che sono in discussione, certamente si sarebbe appigliata a questo modo, anzichè adottare le misure proposte dal Governo. Ma la Commissione ha pensato, che chi vuole il fine, debbe pure volere i mezzi. Ora per quanto

l'onorevole Iosti, abbia detto che si possano prendere altre cautele, io non vedrei quali altre vi potrebbero essere che assicurassero veramente ed efficacemente l'esecuzione della legge. È d'uopo notare che la privativa a carico dello Stato sarebbe un grave peso se non ne fosse assicurata l'applicazione. Ora il togliere le disposizioni portate in questi due articoli sarebbe lo stesso che rendere la privativa del Governo illusoria, nè intanto si toglierebbero tutte le spese dell'esercizio di questa privativa; quindi è d'uopo che, adottandola, la facciamo in modo che sia vantaggiosa ad un tempo ai contribuenti ed al Governo il quale deve provvedere ai sociali bisogni dei contribuenti medesimi.

L'onorevole deputato Iosti ci diceva che il Governo deve procurarsi il trasporto delle lettere colla privativa sua postale, mercè il buon mercato e la maggior celerità; ma io credo che il miglior mercato si trova piuttosto nei mezzi particolari del trasporto delle lettere che non nell'impostazione.

Diceva l'onorevole deputato Iosti che dopo la nuova tariffa sulla tassa postale, certamente il costo era scemato, perciò si sarebbe sempre preferita l'impostazione. Osserverò a questo proposito che se per le lettere che vanno a grandi distanze la tariffa sulla tassa postale ha certamente arrecato qualche beneficio, per le lettere che devono percorrere più breve intervallo ne ha anzi aumentata la tassa, cosicchè la maggior parte delle lettere che si trova modo di trasmettere per mezzi particolari, o per mezzo delle persone indicate in questo articolo, paga, dopo la tariffa postale, molto di più di quello che pagava prima; quindi io credo che se non vi fosse la sanzione che è indicata in quest'articolo, ci è modo a frodare la legge talmente che la privativa diventerebbe un onere per lo Stato anzichè un beneficio. (Oh! oh! a sinistra)

L'onorevole deputato Mantelli ci diceva poi che si possono, coi mezzi coi quali si constatano le altre contravvenzioni, coi mezzi giudiziari, frenare le infrazioni alla legge che sono commesse dalle persone contemplate in quest'articolo; ma io osserverò che i modi e le persone che possono far frode a questa legge sono tanti, e così molteplici, e così svariati, che se si dovesse ricorrere costantemente al procedimento che vorrebbe l'onorevole deputato Mantelli, resterebbe questo così complicato, e così lungo che certamente non avrebbe alcuna efficacia; quindi io credo che con esso ne verrebbe sempre la conseguenza che la privativa accordata al Governo sarebbe illusoria, e riuscirebbe di peso anzichè di beneficio.

Perciò io credo che si deve o rinvocare la votazione fatta sopra i due primi articoli di questa legge, oppure si devono ammettere questi due, certamente con quelle cautele che si crederanno necessarie per limitare quello che possono avere di gravoso le misure che nei medesimi sono prescritte per l'esecuzione della legge.

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement ne peut pas s'empêcher d'insister sur le maintien des articles 7 et 8. Les observations présentées par l'honorable ministre de l'agriculture et du commerce, et par M. le député Demaria doivent convaincre la Chambre que, sans ces conditions, la loi ne pourrait pas avoir de sanction. J'insiste surtout sur les observations qui viennent d'être faites par le député Demaria. La loi sur la taxe postale ayant établi le chiffre uniforme de 20 centimes pour toutes les distances de l'Etat, il est tout naturel que l'on doit tout au moins penser à empêcher la fraude pour les distances les plus rapprochées par ceux qui sont suspectés de la faire. Le Gouvernement insiste en conséquence sur la conservation soit de l'article, 7, soit de l'article 8.

Il ne faut pas oublier, en outre, que ces articles ne sont

pas nouveaux. Il existaient déjà en application dans les lois antérieures sans avoir toutefois jamais donné lieu à la moindre plainte. Ainsi il n'y a pas de motif pour croire qu'ils puissent donner lieu à des plaintes à l'avenir.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Iosti.

IOSTI. Non risponderò alle osservazioni fatte dal signor ministro e dal signor Demaria, circa quanto dissero del timore mal fondato della vessazione al commercio, perchè a questo ha già risposto il mio amico deputato Mantelli; solo risponderò al ministro circa all'argomento che egli adduceva, che, cioè, siccome abbiamo ammesso la privativa a favore del Governo, dobbiamo accordargli i mezzi per garantire questa privativa. Per verità se la questione fosse ancora vergine, direi francamente al signor ministro che io non ammetto questa privativa pel Governo...

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Ah! bene, ora c'intendiamo.

IOSTI... ma ora che la maggioranza della Camera ha già ammessa la teoria della privativa, mi limito a combattere questi articoli 7 e 8 su questo terreno.

Per garantire la privativa del Governo, si dice che sono necessarie queste precauzioni; io mi permetterò di dire al signor ministro che non lo sono assolutamente.

Due sono le precauzioni che può adottare il Governo, o misure preventive, o pene inflittive. Senza dubbio, che se voi colla misura preventiva violate un altro diritto, più sacro della privativa del Governo, qual è quello della libertà individuale, e così vessate i cittadini esponendoli alle esigenze degl'impiegati secondari, io, in questo caso, direi: è meglio che pericoli la privativa del Governo, alla quale in ogni modo voi potete provvedere con pene inflittive abbastanza gravi, perchè allontanate qualunque privato dal defraudare il Governo ne' suoi diritti. Ma io aggiungo che vedo l'inutilità di queste pene inflittive, come di queste misure preventive, e dico: o la vostra tariffa è la minima possibile, ed allora non dovete temere la concorrenza dei privati; o la vostra tariffa è eccessiva, ed allora io dico che non è sulla posta che dovete fondare una sorgente di ricchezze. Il servizio delle poste frutta già abbastanza all'erario, e quand'anche le poste dovessero essere passive, sarà sempre bene che lo Stato presenti questo servizio più regolare, più sicuro e più celere di qualunque altro servizio privato per lo stesso tornaconto delle finanze. Ora voi non siete in questo caso, qui non si tratta che di ricavare più o meno.

Veniamo all'argomento del mio amico Asproni.

Ma cosa è poi questo contrabbando? Sarà al più un affare di 20, o 50 mila lire; queste particolari corrispondenze non saranno sicuramente tali da portare una somma maggiore; ora, per questo voi volete mettere in moto i vostri agenti, volete allarmare la tranquillità dei cittadini, volete spaventare il commercio, volete porre impacci alle persone timide? Dico persone timide, perchè gli altri se ne rideranno.

Del resto poi non trovo neppure che il pericolo di questo contrabbando vi sia, poichè infine di qualunque mezzo privato uno si serva per far prevenire le lettere, bisognerà sempre pagare, e anzi, io so che le lettere che mando per la corriera, mi costano di più che quando le mando per la posta, e inoltre ne sono sicuro del loro recapito, e se voglio esserne sicuro, bisogna che paghi di più; dunque non conviene a nessuno di servirsi di vie straordinarie finchè vi è fiducia nella sicurezza ed onestà del servizio, la quale finora non ha mai cessato; e finchè si è sicuro della inviolabilità del segreto,

nessuno cercherà servirsi di altri mezzi, perchè questo essendo amministrato dal Governo, presenta maggiori garanzie ed è più regolare, qualità quest'ultima, che sebbene ora non sia, e non si possa pretendere perfetta, è probabile che col tempo lo diventerà.

Del resto, siccome il fine di questa legge è di assicurare la privativa della posta al Governo, ripeto che questa non potrà essere minacciata dai privati, perchè nessun individuo potrà fare una sensibile concorrenza al Governo.

In quanto alle società, esse non potranno costituirsi da che sono proibite per legge; a questo fine basta l'enunciazione del principio senza accordare arbitrii inutili. Dunque il fine è ottenuto senza il bisogno di questi due articoli nella legge.

Signori, le leggi comandano, e proibiscono certe cose sotto pena di castigo più o meno forte, secondo le maggiori facilità a trasgredire le medesime, salvo a constatarne l'infrazione, giusta le forme legali; ma quello spirito fiscale preventivo, che vorrebbe prevenire tutte le piccole malizie, tutte le minute infrazioni nell'infinità dei casi speciali, autorizzando un indefinito arbitrio per provvedere a tutti i casi possibili, porta all'ingiustizia talvolta, e ripugna allo spirito dei tempi.

Questo sistema pute troppo dell'antico, in cui traspariva l'assolutismo del volere, e l'impotenza dell'ottenere. Da qui ordinamenti ferocemente arbitrari in massima, e mai applicati in pratica. Leggi *pro forma* fatte per atterrire i timidi, ma che il Governo stesso emana colla intenzione di non applicare.

Secondo il mio modo di vedere è meglio dissimulare certi piccoli abusi che tentare con ordinamenti inesequibili di ripararvi; almeno non si compromette la dignità del Governo, non si scredita il prestigio morale della legge, danno molto più grave che non la perdita di qualche migliaio di lire. Le leggi devono combattere i grandi abusi, i casi definiti, chiari, e vogliono essere sempre e lealmente fatte eseguire.

Per la dignità quindi del Governo stesso, per la tranquillità dei cittadini, dirò anche per togliere questo argomento all'opposizione di liberale suscettività, il Ministero deve aderire alla soppressione di questi due articoli.

CHIARLE. Le cose dette dall'onorevole Iosti, Brofferio, e Mantelli fanno sì che io mi restringerò ad alcune poche parole per indurre la Camera ad accettare la proposta soppressione.

O le disposizioni degli articoli 7 ed 8 verranno applicate, ed allora diventeranno incomportabili; o non verranno applicate, ed allora diventeranno inutili; ovvero verranno applicate in certi dati casi, ed allora non vi sarebbe giustizia, e regnerebbe l'arbitrio. Le disposizioni adunque degli articoli succitati non possono in verun caso essere giovevoli.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio, ed il commissario regio dicevano che una simile disposizione esisteva nella legge antica, senza che mai ne sia sorvenuto alcun grave inconveniente, ed io lo credo; ma questo perchè? Perchè non era posta in esecuzione ed osservata; se si vuole sancire nella presente legge colla stessa riserva che non venga osservata, è certo che nemmeno per l'avvenire potrà produrre inconvenienti.

Ma io dico che una disposizione di legge che non si debbe applicare, è inutile, e credo che se ne possa prescindere.

Il signor Di Cavour diceva altresì che il diritto del Governo alla privativa è legittimo. Ma io nego che esso abbia questo diritto; tutto il diritto del Governo in quanto

alle poste è di esigere il corrispettivo del servizio che presta ai cittadini, né più né meno: io non posso considerare il servizio postale come mezzo di imposta, perchè dico francamente che sarei disposto ad accettare qualunque altra imposta, anzichè questa che viene accompagnata da disposizioni così odiose e vessatorie quali sono quelle che si leggono in questo articolo.

Qualora poi la Camera non volesse assentire alla soppressione completa, allora mi riservo di proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 7, proposta dai deputati Chiarle e Brofferio.

(Non è approvata.)

CHIARLE. Domando la parola.

Prevalendomi della fatta riserva, io propongo un emendamento a quest'articolo 7. Esso consisterebbe all'aggiunta delle parole *colle formalità prescritte dalla legge* da inserirsi dopo le parole *sono autorizzati a fare insieme*, e nel togliere la parte dell'articolo a partire dalle parole *non meno che sopra i vetturieri sino a sequestrare*.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

Voci. La divisione!

PRESIDENTE. Si farà la divisione.

Pongo dapprima ai voti l'aggiunta delle parole *colle formalità prescritte dalla legge*.

(Non è approvata.)

FARA-FORNI. Io proporrei che invece di dire: « gli ufficiali, ecc. sono autorizzati » si togliessero le parole « sono autorizzati; » e si dicesse: *gli ufficiali, ecc. potranno in caso di grave sospetto, ecc.* »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta. (È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Ora viene la seconda proposta del deputato Chiarle, che toglierebbe le parole: « non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli e merciai. »

SAULI F., relatore. Io domanderei che si aggiungessero le parole « pedoni postali, » appunto per iscarsare l'equivoco che ha rilevato l'onorevole deputato Cossato.

COSSATO. Io proporrei invece di togliere addirittura queste parole, perchè l'ufficio del pedone essendo quello di camminare a piedi, chiunque si vedrà camminare a piedi, potrà essere considerato dall'agente di finanze per un pedone, ed essere quindi dal medesimo assoggettato a perquisizione.

Propongo quindi la soppressione di queste parole.

DESPINE, commissario regio. Je crois que le mot *pedone* est un terme connu et ne peut donner lieu à aucun équivoque. Le *pedone* est le commissionnaire de la commune; ainsi l'on pourrait même dire: *pedoni comunali*.

PRESIDENTE. Comincerò a mettere ai voti la proposta del deputato Chiarle che, essendo la più ampia, esclude tutte le altre e ove ella non sia ammessa, si potrà poi votare sulle altre proposte.

Chi approva la proposta del deputato Chiarle di togliere le parole: « non meno che i vetturieri, mulattieri, conducenti, barcaioli e merciai, » voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera non adotta.)

Viene ora la proposta di sopprimere la parola *pedoni*.

SAULI F., relatore. Io accetto la proposta fatta dal signor Despina di porre invece *pedoni comunali*.

BIANCHI ALESSANDRO. Mi oppongo a che sia applicato a questo luogo ai pedoni l'epiteto di *pedoni comunali*, giac-

chè buona parte di essi sono appunto incaricati del trasporto delle lettere della posta, e sarebbe perciò strano che dovessero questi andar soggetti alla perquisizione.

SULIS. Mi unisco alla proposta fatta dal signor Cossato di togliere affatto questa parola *pedoni*, giacchè, come si osservava, tutti quelli che vanno a piedi, introducendo questa generica espressione nella legge, potrebbero essere visitati, non sapendo io come si farebbe a distinguere se sono pedoni postali, o viaggiatori a piedi. Ponendo poi *pedoni comunali*, come proponeva il signor Despina, s'incorrerebbe nello stesso inconveniente perchè non so come si farebbe a conoscere i pedoni comunali e distinguerli da tutti gli altri.

DEMARIA. Comincerò per notare che la parola *pedone* per l'amministrazione delle poste è una di quelle che hanno un significato ufficiale. Tutti sanno a quali persone si dia il nome di pedone; sono così denominati quegli individui che dagli uffizi mandamentali portano le lettere in quei villaggi, nei quali non vi sono uffizi postali; quindi mi pare che se non si volesse dar luogo nella legge all'equivoco che alcuni hanno temuto, si potrebbe sostituire la parola di *porta-lettere municipali*: del resto noterò che importa assai che si metta questa eccezione; imperocchè se si lascia in facoltà a quelli che portano per detti comuni le lettere di portarle anche privatamente, allora da quelli stessi i quali dovrebbero maggiormente attenersi all'osservanza della legge, ne verranno le più frequenti violazioni alla medesima. Io credo che o vogliasi tenere la parola *pedoni* la quale ha significato ufficiale che tutti conoscono, o che si voglia sostituirne un'altra, bisognerà conservarne l'indicazione di queste persone in quest'articolo.

FRANCHI. Io voglio solamente osservare all'onorevole signor deputato Demaria che i *pedoni* nel senso da lui spiegato sono già esclusi pella natura stessa del loro ufficio dalla visita. I pedoni incaricati di portare le lettere, non credo siano quelli contemplati nell'articolo 70 di questa legge, perchè a questi l'amministrazione non ha veruno interesse di far contravvenzioni, o visite o perquisizioni.

A questo luogo la parola *pedoni* è messa insieme a quella dei barcaioli ed altri che possono fare un commercio del trasporto di lettere; e non tende, a parer mio, a designare altri che quegli spedizionieri, che sono in molti paesi, e che dal capo di provincia al loro paese fanno commissioni per conto dei privati, e che quindi possono essere incaricati di lettere; ma non certamente coloro che d'ufficio sono mandati dai comuni per portare le lettere, perchè questi non sono sottoposti a nessuna visita; quindi bisognerebbe lasciare semplicemente la parola *pedoni*, che è parola cred'io abbastanza nota per evitare che succeda un'interpretazione sinistra, quando pur non si reputi più chiaro l'aggiungere l'epiteto *pedoni commissionieri*: non so se sarebbe ben esatta l'espressione, ma credo che darebbe l'idea vera della qualità delle persone contemplate in questo articolo.

CHIARLE. Io propongo che si dica *pedoni postali* e si sopprima la parola *merciai*. Se vi ha ragione fino ad un certo punto per mantenere il diritto alle autorità di perquisire i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni e barcaioli, io non vedo che vi sia egual ragione per perquisire i merciai. I primi attendono ad un'industria, che è molto affine a quella della posta, e sono facilissimamente in grado di infrangere la legge; ma in quanto ai merciai io non vedo come possano essere equiparati ai vetturieri e mulattieri.

Propongo quindi la soppressione della parola *merciai* e che si dica: *pedoni postali*.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia questa proposta.

(È appoggiata.)

SAULI, relatore. La Commissione aderisce a questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Chiarle.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'altra proposta del deputato Chiarle, accettata dalla Commissione, della soppressione della parola *merciai*.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'articolo 7.

COSSATO. Domando la parola. Io credo che si dovrebbe ancora mettere ai voti la soppressione della parola *pedoni* da me proposta.

PRESIDENTE. Quelli che approvano la soppressione della parola *pedoni* vogliono alzarsi.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'articolo 7, così modificato:

« Gli agenti di polizia, e delle gabelle, di cui negli articoli precedenti, sono autorizzati a fare insieme o separatamente delle visite o perquisizioni sopra le vetture periodiche, e gli effetti da esse trasportati, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli, ed a sequestrare tutti gli oggetti in frode del diritto di privativa delle poste.»

(La Camera approva.)

« Art. 8. Gli agenti delle gabelle, all'oggetto di assicurarne i diritti, possono visitare le vetture e gli effetti trasportati dai corrieri, messaggieri ed appaltatori del trasporto dei dispacci, escluse per altro le malle e le valigie, e sacchi di servizio postale, ed i pacchetti di lettere descritte nel parte dell'ufficio della posta. »

MICHELINI. L'articolo che abbiamo approvato è relativo ai mezzi da impiegare acciocchè nessuno sfugga al pagamento del diritto delle lettere; questo io l'ho votato, perchè ammesso il principio della privativa (privativa che io spero sarà soppressa col tempo, cioè quando lo comporterà lo stato delle nostre finanze) bisogna concedere i mezzi per conseguirla. Ma l'articolo 8 non spetta più ai diritti delle lettere, spetta bensì ai diritti di gabelle. Ora in una legge in cui si regola la privativa postale, io non vedo come c'entri quest'articolo. La sua sede sarebbe in una legge di gabelle, non in questa.

I corrieri, i messaggieri e gli appaltatori del trasporto dei dispacci devono, come tutti gli altri, essere soggetti alle visite di cui si parla in questo articolo, e credo lo siano di fatto; ma il determinarlo spetta alla legge sulle gabelle.

Propongo adunque la soppressione di questo articolo.

Ove poi la Camera opinasse diversamente, afferrerei quest'opportunità per dare un suggerimento al Ministero, e sarebbe che per non incagliare il rapido corso dei corrieri e dei messaggieri, gli agenti delle gabelle per operare le loro visite salissero sulle corriere, ovvero sui convogli della strada ferrata da una all'altra stazione, come si usa in Germania e in Inghilterra.

Lo Stato spende molto denaro per procurare alle comunicazioni la massima possibile rapidità; non bisogna dunque che tale servizio sia incagliato senza necessità.

Io credo che il Ministero con un regolamento potrebbe con tutta facilità a ciò provvedere; caldamente ve lo esorto.

DESPINE, commissario regio. L'honorable M. Michelini croit que l'article 8 serait mieux placé dans un règlement des gabelles que dans la loi actuelle. Mais je dois lui faire ob-

server que cet article se compose de deux parties: la première partie a pour but d'empêcher que ceux qui font le transport des lettres, des dépêches, ne se prévalent pas de cette faculté pour faire la contrebande; la deuxième partie qui est relative aux sacs de lettres a pour but de garantir l'intérêt postal.

Ainsi j'insiste pour la conservation de cet article.

Aux dernières observations faites par l'honorable député Michelinì, je répondrai que les dispositions qu'il propose ont pour but de faciliter la prompte circulation de la correspondance. Ce sont là des mesures réglementaires que le Gouvernement pourra employer, et il aura certainement intérêt à le faire.

JACQUIER. Je vois avec un profond déplaisir que dans le système adopté par la Commission on admet constamment la surveillance de la douane dans des choses qui regardent spécialement l'administration des postes.

D'après ce système les agents de la douane pourraient intervenir dans toutes les circonstances, a toute heure, en toute localité, sans distinction de frontières ou de lignes, et entraver ainsi d'une manière très-désagréable la marche des affaires. Vous savez, messieurs, quelle est la ligne topographique des Etats sardes vis-à-vis des Etats voisins, et sous ce rapport veuillez considérer les conséquences d'un tel système qui nous conduirait à une infinité d'abus.

BIANCHERI. Io mi unisco alla proposta soppressiva dell'onorevole deputato Michelinì. Le ragioni già addotte dal proponente potrebbero bastare a convincere la Camera che realmente questo articolo nè può sussistere in questa legge, nè avere una vera importanza. Difatti, colla disposizione contenuta in quest'articolo, gli agenti delle gabelle verrebbero autorizzati a visitare le vetture dei corrieri ed altri portatori dei dispacci, onde constatare se i medesimi si fossero per avventura resi contravventori alle leggi doganali. Ora io osservo anzitutto che questi agenti hanno già un simile diritto in virtù della legge sulle gabelle, e lo esercitano quotidianamente sopra i corrieri che fanno il servizio postale: riesce quindi superfluo di ciò stabilire un'altra volta in questa legge, la quale ha soltanto per iscopo la privativa postale, senza verun rapporto colle formalità necessarie per assicurare il pagamento dei diritti di dogana.

Però una delle principali ragioni che mi induce ad appoggiare la soppressione di quest'articolo si è che in forza del medesimo verrebbe ad accordarsi una facoltà illimitata ai preposti ed agenti delle dogane per far arrestare qualunque siasi vettura destinata al trasporto delle lettere e pieghi, tanto al momento che attraversano la linea doganale, o che si introducono nelle città dove si percevano questi diritti, come anche ad ogni passo, ed in qualunque luoghi incontrino nell'interno dello Stato, cosa che riuscirebbe non solo arbitraria ed odiosa, ma sommamente vessatoria ed incomoda. Laonde a me pare che possa essere sufficiente cautela nell'interesse delle regie gabelle che tanto i passeggeri, quanto i corrieri latori di dispacci, come i loro effetti e mezzi di trasporto sospetti di contravvenzione, possano andar sottoposti a perquisizione ed a visite nel loro passaggio dagli uffici doganali, senza che debbano venir assoggettati ad altre vessazioni durante i loro viaggi con grave perdita di tempo.

Da queste visite poi devono ben inteso andar esenti i pacchi delle lettere, i sacchi che le contengono, ed ogni altro piego ed oggetto relativo al servizio postale, come sembra averlo inteso il Ministero e la Commissione, nel proporre l'articolo di cui si tratta; ma anche per quanto concerne gli altri effetti e le vetture dei corrieri, io ripeto

che le perquisizioni e le visite degli agenti doganali non devono autorizzarsi colla presente legge: 1° perchè quivi non è il caso di occuparsene; 2° perchè le leggi sulle gabelle già provvedono per questo oggetto: 3° infine, perchè colla disposizione sancita dall'articolo 8 verrebbe ad incagliarsi il servizio postale, ed a stabilirsi una misura troppo vessatoria ed incomportabile.

Per tutte queste ragioni io voto per la soppressione di detto articolo, salva sempre la proibizione in ordine ai pieghi, lettere e gruppi relativi al servizio pubblico.

DESPINE, commissario regio. Je ferai observer à l'honorable préopinant que cet article a vraiment pour but d'insérer une clause spéciale en faveur du service postal. Je crois par conséquent qu'il est nécessaire de l'indiquer. La rédaction pourrait être conçue ainsi « Des visites que les agents des gabelles sont autorisés à faire, sont exclues celles du sac des lettres. »

On a fait observer que le mot *malla* n'est pas italien: il serait possible de le supprimer sans inconvénient: il suffirait de dire *valigie e sacchi*.

SAULI F., relatore. Allora si potrebbe dire: « Le valigie e sacchi del servizio postale non saranno soggetti alla visita. » (*Rumori*)

PRESIDENTE. Si verrebbe a togliere la prima parte dell'articolo 8.

DESPINE, commissario regio. En adoptant la rédaction de l'honorable rapporteur, je ferais observer qu'il faudrait cependant rédiger l'article de manière à bien faire comprendre que cela n'empêche pas la visite des autres effets qui ne sont pas *valigie* ou *sacchi*.

PALLIERI. Io propongo di dire: « È vietato agli agenti delle gabelle di visitare le valigie e sacchi del servizio postale, od i pacchetti delle lettere, ecc. »

In tal modo non resta più che la seconda parte, la quale è tutta nell'interesse del servizio postale, e mi pare che si esprima meglio l'idea che è stata manifestata da quella parte della Camera (*Accennando a sinistra*) e dallo stesso commissario regio.

DESPINE, commissario regio. J'accepte cette modification, pourvu qu'il soit bien entendu que tout ce qui n'est pas valise ou sac de lettres puisse être visité. Seulement il est à craindre que, sous prétexte de valises ou de sacs de lettres, le conducteur ou messenger ne s'oppose à la visite de quelques autres effets.

PALLIERI. La redazione che ho proposta corrisponde pienamente al sentimento manifestato dal commissario regio, giacchè *inclusio unius est exclusio alterius*. Nominando perciò i sacchi e valigie del servizio postale, rimane inteso che per tutto il resto si osserverà la legge generale che autorizza gli agenti delle gabelle a far visite, e sarebbe inutile, come ho dimostrato, la prima parte di quest'articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Pallieri.

(È appoggiata.)

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole pour faire une observation.

Le mot *parte* étant un mot technique, il devrait être souligné.

PRESIDENTE. Sarà sottolineato.

Leggo l'articolo 8, secondo la redazione testè appoggiata.

« È vietato agli agenti delle gabelle nelle visite delle vetture e degli effetti trasportati dai corrieri, messaggeri ed appaltatori del trasporto dei dispacci, di visitare le malle,

valigie e sacchi di servizio postale, od i pacchetti di lettere descritte nel *parte* dell'ufficio della posta. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Tutte le autorità civili e militari debbono prestarsi nei limiti della rispettiva competenza per far rimuovere immediatamente tutte le difficoltà che impedissero o ritardassero il corso delle lettere. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Il segreto delle lettere è inviolabile. L'amministrazione delle poste deve vegliare severamente acciò che non venga da chiechessia presa cognizione del loro contenuto. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 11. Sono eccettuate dalla disposizione portata dall'articolo precedente :

« 1° Le lettere reclamate dall'autorità giudiziaria, dipendentemente a decreto od ordinanza emanata con procedimento in conseguenza di crimine o delitto ;

« 2° Quelle senza indirizzo, imperfetto, o qualunque altra cadente in rifiuto, le quali, sei mesi dopo che vennero ricevute in un ufficio postale, sono aperte in Torino colle dovute cautele dal capo dell'amministrazione.

« Sovra ognuna delle riferite lettere viene indicato il motivo che dà luogo al suo aprimento, il quale facendosi all'unico oggetto di conoscerne, se possibile, il mittente od il destinatario, sono le medesime immediatamente risuggellate, per operarsene, dietro espresso avviso ai suddetti, il recapito e la restituzione.

« Quando, nonostante le seguite indagini ed avvisi inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*, non si può effettuare il detto recapito o restituzione, le lettere vengono a suo tempo annullate, e gli oggetti preziosi o di valore, che vi si trovano acchiusi, s'intendono acquistati dall'amministrazione, dopo trascorso il termine di anni dieci dalla data della loro impostazione, siccome lo sono parimente gli articoli di denaro non reclamati entro lo stesso periodo di tempo. »

SAULI F., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SAULI F., relatore. La Commissione avrebbe una modificazione a proporre. Proporrebbe, cioè, che si dividesse l'articolo in due parti in modo da formare due articoli distinti, e che si formolassero nel seguente modo :

« Art. 11, paragrafo 1, come nel progetto della Commissione ;

« 2° Le lettere senza indirizzo, o con indirizzo imperfetto, ecc. ;

« 3° Le altre che rimasero giacenti nell'ufficio postale, ecc.

« Le lettere contemplate nei paragrafi 2 e 3 verranno aperte in Torino colle dovute cautele dal capo dell'amministrazione, o da un impiegato superiore da lui delegato.

« Quelle però che avessero un indirizzo compiuto non verranno aperte se non sei mesi dopo che furono ricevute in un ufficio postale. »

Questa distinzione si è stabilita sulla considerazione che quando le lettere non hanno indirizzo compiuto, od indirizzo nessuno, per molto che rimangano nell'ufficio della posta, nessuno potrà reclamarle, perchè non si sa per chi e per dove sono destinate ; quelle invece che hanno indirizzo, è utile che rimangano nell'ufficio postale, essendo possibile che coloro cui sono dirette preferiscano averle più tardi, ma che non siano lette da alcuno.

L'articolo 12 poi direbbe: « Sovra ognuna delle lettere,

delle quali nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo precedente, si dovrà indicare il motivo per cui procedette l'amministrazione ad aprirle ; e quando siasi potuto rilevare chi ne fosse il destinatario od il mittente, dovranno senza indugio risuggellarsi, ed operarsene, dietro avviso ai suddetti, il recapito, ovvero la restituzione.

« Quando, non ostante le seguite indagini... (Si sopprimono i tre avvisi nella *Gazzetta Ufficiale*, ed il resto come nel progetto.)

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement accepte la proposition faite par l'honorable rapporteur de la Commission, et il croit indispensable la division que l'on a faite dans le paragraphe 2 relativement aux lettres que l'on appelle *lettres blanches*, c'est-à-dire sans adresse, ou dont l'adresse n'est pas lisible, et à celles dites de rebut.

Le Gouvernement a fait faire des recherches sur le nombre auquel se sont élevées les lettres de cette nature pendant les derniers temps, et il a reconnu que le nombre des lettres blanches s'est élevé à 263 dans le dernier trimestre de 1850, et celui de 555 dans le dernier trimestre, c'est-à-dire au nombre de 596 pour le semestre. Ces lettres sont habituellement envoyées à Turin, où elles sont ouvertes immédiatement, soit par l'inspecteur général, soit par un délégué de celui-ci. On tâche, d'après les indices que ces lettres peuvent fournir, de connaître le nom des auteurs de ces lettres, puis on les leur renvoie sous bande.

Il est donc extrêmement important que ces lettres puissent être expédiées immédiatement, et si l'on conserve un terme de six mois avant de les ouvrir, c'est un terme de six mois qui aura été perdu. Il n'en est pas de même des lettres de rebut qui ne sont pas retirées de la poste. Le nombre de ces lettres est excessivement considérable. J'ai entre les mains le registre des lettres qui ont été placées dans les rebuts de 1850 ; elles s'élèvent à plus de 267,000. (*Sensazione*)

Je fais cette observation pour faire comprendre à la Chambre l'impossibilité d'accepter le dernier paragraphe proposé par la Commission, qui demande l'insertion d'un avis de ces lettres dans la *Gazette Officielle*.

On voit qu'il s'agirait d'un million d'articles, et qu'il faudrait presque une gazette spéciale pour les publier. Certainement la Commission ne connaissait pas cette circonstance, mais l'administration des postes a cru devoir en faire part à la Chambre, afin qu'elle voie l'impossibilité d'admettre le dernier paragraphe. Ce paragraphe est d'ailleurs en opposition avec l'article 55 de la loi sur la taxe postale, qui n'admet plus de réclamations après deux ans pour les lettres chargées, et après 5 ans pour les articles en argent.

En acceptant la réduction proposée par la Commission pour le troisième paragraphe, le Gouvernement voudrait cependant ajouter après ces mots : *con indirizzo imperfetto*, celui de : *od inintelligibile* ; laquelle explication paraît être très-utile. Il accepterait le reste de la rédaction de la Commission, et supprimerait le dernier *alinea* du même article.

JACQUIER. Je crois que, si l'on adoptait l'article 11 avec le premier paragraphe, on pourrait courir le risque de tomber dans un équivoque. L'article ainsi rédigé pourrait donner lieu à quelques mesures complètement arbitraires. Par conséquent, je demande à M. le rapporteur de la Commission ce qu'il entend par ces mots : « lettres réclamées par l'autorité judiciaire, etc. » Qu'entend-on ici par l'autorité judiciaire ? A qui confiera-t-on la faculté dont il est fait mention dans cet article ? Voilà ma première demande. La seconde que j'adresse au rapporteur de la Commission, est celle-ci : l'autorité judiciaire, dont il s'agit, sera ce celle du lieu d'où part

la lettre, ou celle du lieu de son arrivée? Arrêtera-t-elle les lettres de départ, ou les lettres d'arrivée? Je prie M. le rapporteur de me donner ces explications, et en même temps je signale à la Chambre le danger de la voie difficile et hérissée de périls où il s'avance.

SAULI F., relatore. Mi pare che alla prima domanda dell'onorevole deputato Jacquier rispondano le parole stesse della legge, laddove è detto: « *le lettere reclamate dall'autorità giudiziaria, dipendentemente da decreto od ordinanza;* » dunque è evidente che, quando si parla di autorità giudiziaria, si parla di persona che possa agire in forza di decreto giudiziale.

Relativamente alla seconda domanda, dirò che, dal momento che vi sia sufficiente guarentigia per l'ordine di aprire la lettera, è indifferente che questo si faccia nell'ufficio di partenza o in quello di arrivo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come fu proposto dalla Commissione:

« Art. 11. Sono eccettuate dalla disposizione portata nell'articolo precedente:

« 1° Le lettere reclamate dall'autorità giudiziaria dipendentemente a decreto od ordinanza emanata con procedimento in conseguenza di *crimine o delitto;*

« 2° Quelle senza indirizzo, o con indirizzo imperfetto, o qualunque altra cadente in rifiuto, le quali, sei mesi dopo che vennero ricevute in un ufficio postale, sono aperte in Torino colle dovute cautele dal capo dell'amministrazione. »

Qui il signor commissario propone di aggiungere le parole: *od inintelligibili.*

SAULI F., relatore. La Commissione aderisce a quest'aggiunta.

PRESIDENTE. « 3° Le lettere che rimangono giacenti negli uffici postali. »

Quarto alinea. « Le lettere contemplate nei paragrafi 2 e 3 verranno aperte in Torino colle dovute cautele dal capo dell'amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato.

« Quelle però che avessero un indirizzo compiuto non saranno aperte se non sei mesi dopo che furono ricevute in un ufficio postale. »

La seconda parte dell'articolo 11 formerebbe un altro articolo di cui darò lettura a suo tempo.

MIGLIETTI. Domando la parola.

Quantunque siano molto rari i casi, nei quali l'autorità giudiziaria può avere utili riscontri dalle lettere, sonvi tuttavia, lo ammetto di leggieri, circostanze nelle quali se ne possono frarre vantaggiosi effetti.

Quindi è utile che si stabilisca l'eccezione a cui accennai l'alinea 1 dell'articolo 11, ma è utile nello stesso tempo che non si lasci all'autorità giudiziaria una troppo ampia facoltà, come si lascierebbe quando quest'alinea si conservasse colla redazione proposta dalla Commissione, ove si dice prima di tutto: « *le lettere reclamate dall'autorità giudiziaria.* »

Con ciò vogliamo noi stabilire che qualunque lettera possa essere reclamata dall'autorità giudiziaria? A me pare che non sia questo il nostro intendimento. L'autorità giudiziaria potrà reclamare le lettere che un inquisito scriverà ad un terzo, oppure quelle che un terzo scrivesse ad un inquisito, ma il diritto di reclamare in genere una lettera qualunque, solo perchè l'autorità giudiziaria crede di poter trovare in essa qualche utile riscontro, a me pare che non convenga conferirlo a nessuno.

In secondo luogo si dice: « *dipendentemente a decreto od ordinanza emanata con procedimento.* »

Noto pur qui che un giudice ordinario delegato può emanare un decreto od un'ordinanza, ed a me pare che in questo caso non vi è nemmeno sufficiente garanzia.

Si dovrebbe quindi stabilire che quanto meno questa facoltà si limitasse ai casi in cui vi è un decreto od un'ordinanza emanata in Camera di Consiglio.

Per questo motivo propongo che si facciano queste due aggiunte, mercè le quali l'azione della giustizia non è punto pregiudicata, e non si offende nemmeno il principio dell'inviolabilità del segreto delle lettere. Si dice dunque: « *le lettere scritte dall'inquisito od a questi dirette, reclamate dall'autorità giudiziaria dipendentemente a decreto od ordinanza collegialmente emanata in procedimento per crimine o delitto...* »

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement accepte ces modifications.

PRESIDENTE. L'emendamento suo riduce dunque l'articolo a questi termini:

« Sono eccettuate dalla disposizione portata nell'articolo precedente: 1° Le lettere scritte dall'inquisito od a lui dirette, reclamate dall'autorità giudiziaria dipendentemente a decreto od ordinanza emanata collegialmente in procedimento per crimine o delitto. »

SAULI F., relatore. Mi pare che sarà difficile a riconoscere se una lettera è stata scritta dall'inquisito prima di aprirla; mi pare che sia un circolo vizioso.

MIGLIETTI. Questo è il motivo che potrebbe consigliare la soppressione di questo articolo contenente l'eccezione, imperocchè io non so se per provvedere agli interessi della giustizia debba lasciarsi una facoltà così ampia, quale è quella di reclamare quelle lettere che esistono alla posta, solo perchè l'autorità giudiziaria supponga che in essa vi possa essere alcun che d'influente per iscoprire la verità. Non vi è dubbio che su questo proposito si debba andar molto guardinghi; se il giudice crederà che vi possa essere qualche riscontro in una lettera determinata, deve nello stesso tempo conoscere da chi quella lettera sia stata scritta, a chi quella medesima è diretta; se ciò non conosce, non può egualmente sapere se vi possano essere riscontri utili alla giustizia ed alla verità.

Consequentemente insisto nella fatta proposta.

CAVALLINI. Farò osservare che, ove si adottasse la proposta del deputato Miglietti, non si potrebbe adottare però la parola *collegialmente*, perchè verrebbero con essa escluse quelle ordinanze che sarebbero per emanarsi dai giudici di mandamento.

MIGLIETTI. È appunto per escludere queste ordinanze che io ho proposto la parola *collegialmente*.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta questa proposta.

SAULI F., relatore. Accetto.

MICHELINI. Io dubito che, se si approva l'articolo quale è redatto, non verrà mai il caso di disuggellar una parte di queste lettere, perchè nemmeno l'autorità giudiziaria può provare quali lettere siano scritte dagli inquisiti; quindi mi sembra che bisognerebbe esprimere che si possono aprire quelle lettere che l'autorità giudiziaria dichiara presumere essere scritte dagli inquisiti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Miglietti accettata dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Paragrafo 2. Quelle aventi indirizzo imperfetto ed inintelligibile. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Paragrafo 3. Le lettere che rimasero giacenti all'ufficio postale. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Leggo il quarto alinea :

« Le lettere contemplate nei paragrafi 2 e 3 verranno aperte in Torino colle dovute cautele dal capo dell'amministrazione, ovvero da un impiegato superiore da lui delegato. Quelle però contemplate nel paragrafo 3 non verranno aperte se non sei mesi dopo che furono ricevute in un ufficio postale. »

Metto ai voti questo quarto alinea dell'articolo 11, secondo la nuova redazione della Commissione.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo 11, così redatto.

(La Camera approva.)

« Art. 12. (Vedi sopra)

DESPINE, commissario regio. Je demande la suppression du dernier paragraphe, à cause de la difficulté qu'il y aurait d'insérer un millions d'avis dans la *Gazette Officielle*.

PRESIDENTE. La Commissione ha già proposto una redazione a quest'articolo, colla quale mi pare si raggiunga lo scopostesso cui accenna il signor commissario. Quindi mi pare debba preferirsi la soppressione intiera del paragrafo proposto dal signor commissario.

DESPINE, commissario regio. Je demande la permission de lire l'article 35 de la loi postale.

Cet article, en fixant le délai pour les réclamations qu'on voudrait faire sujet des lettres chargées et des articles en argent, établit qu'aucune réclamation ne sera plus admise après deux ans pour les premières et après 5 ans pour les secondes, à dater du jour de l'expédition, de manière que l'article de la loi postale a déjà pourvu à cette disposition.

Conséquemment, je ne pense pas qu'on puisse maintenir ce dernier paragraphe.

SAULI F., relatore. Il motivo per cui la Commissione ha stabilito 10 anni invece di 5, si fu perchè parve alla medesima troppo breve il termine di cinque anni proposto dal Governo in quest'articolo, e che non fosse sufficiente questo spazio di tempo per giustificare l'appropriazione degli oggetti preziosi o di valore impostati, ed ha creduto che sia da preferirsi un termine più lungo. In conseguenza essa persiste nel chiedere che sia fissato a 10 anni il termine di 5 proposto dal Governo.

DESPINE, commissario regio. Si la Chambre jugeait né-

cessaire de maintenir ce dernier paragraphe, il faudrait changer le mot *dix* en *cinq*.

SAULI F., relatore. Io ho esposto l'idea della Commissione, sta ora alla Camera il decidere se debba aderirvi.

PRESIDENTE. L'articolo 35 della legge relativa alla tariffa postale porta veramente che i reclami relativi alle lettere assicurate non sono più ammessi dopo trascorso il periodo di due anni, e di cinque per i pieghi contenenti oggetti di valore. Ora il commissario regio proporrebbe che fossero mantenuti questi stessi termini.

DESPINE, commissario regio. Lorsque la Commission a fait son travail, la loi sur la taxe postale n'était pas encore approuvée; il me semble qu'il faut absolument mettre en harmonie ces deux lois.

PRESIDENTE. Farò osservare all'onorevole signor Despina che il caso è qui diverso, poichè l'articolo 35 della legge relativa alla tariffa postale riguarda i reclami relativi alle lettere assicurate ed agli oggetti di valore pure assicurati, e qui invece si riguarda un'altra cosa.

DESPINE, commissario regio. Ce sont toujours des objets précieux.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti il sottoemendamento che propone il commissario regio alla redazione della Commissione, circa al termine da stabilirsi per l'acquisto all'amministrazione degli oggetti di valore che si trovassero nelle lettere rimaste giacenti nell'ufficio postale senza indirizzo intelligibile.

Il progetto porta anni 10, ed il signor commissario regio propone 5 anni, analogamente a quanto è stabilito nella legge della tariffa postale per i richiami per oggetti assicurati.

Domanderò prima se è appoggiata la proposta del commissario regio.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora rileggo l'intero articolo 12. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla privata postale;

2° Discussione del progetto di legge per l'abolizione delle divisioni amministrative.